

STUDIO SALVATORE TRAMUTO

commercialista – consulente del lavoro – revisore contabile

tel. e fax 0916250111-6250112

<http://studiotramuto.professionistaonline.it>

CIRCOLARE N. 13 DEL 3 APRILE 2009

SOMMARIO:

COME RILEVARE GLI AMMORTAMENTI E IL LEASING NEL BILANCIO 2008

Gli effetti dell'abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati; nella predisposizione del bilancio 2008, occorre tener conto anche delle modificazioni subite dalla disciplina fiscale inerente ai contratti di leasing.

GLI INDICATORI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il contenuto della relazione sulla gestione include ora anche le valutazioni dei rischi aziendali con la necessità di inserire nel documento gli indicatori finanziari, e, se del caso, anche indicatori non finanziari.

LA SECONDA CESSIONE DELL'AUTOVETTURA DAL PUNTO DI VISTA DELL'IVA

Il trattamento Iva della seconda cessione dell'autovettura, alla luce dei recenti chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 8 del 2009.

LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE CONTABILE E RIFLESSI FISCALI DEI PEZZI DI RICAMBIO

Come devono essere contabilizzati i pezzi di ricambio, in base al loro importo unitario e alla periodicità con cui vengono acquistati.

RASSEGNA STAMPA

SCADENZARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI

LEGGE NUMERO 244 DEL 2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007)

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NUMERO 8 DEL 13 MARZO 2009 – Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata.

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 - Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2007)

COME RILEVARE GLI AMMORTAMENTI E IL LEASING NEL BILANCIO 2008

Nella predisposizione dei bilanci al 31 Dicembre 2008, bisogna tenere in debita considerazione le variazioni intervenute in ambito tributario per quanto concerne gli ammortamenti ed i leasing.

AMMORTAMENTI

La Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007) ha apportato alla **disciplina fiscale** degli ammortamenti le seguenti modifiche:

- la possibilità di operare ammortamenti anticipati ed accelerati è stata soppressa;
- non è più possibile avvalersi di deduzioni extracontabili di componenti negativi, in quanto non imputati in conto economico (soppressione del quadro EC);
- gli ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore non coerenti con i comportamenti contabili assunti negli esercizi precedenti, possono essere disconosciuti.

Secondo quanto dettato dal principio contabile nazionale OIC 16, il valore della quota di ammortamento dipende anche dalla vita utile del bene e dalla residua possibilità di utilizzazione. Il metodo di ammortamento considerato preferibile, è quello che prevede la quota costante.

La quota di ammortamento può variare, tra le altre cause, anche in funzione di una diversa stima della residua vita utile dei beni.

Esempio

La società Alfa S.r.l., possiede un'immobilizzazione materiale, della quale stima un **allungamento della vita utile residua** nel seguente modo:

- Costo storico = Euro 20.000,00
- Valore residuo stimato = Euro 0,00
- Valore ammortizzabile = Euro 20.000,00
- Vita utile stimata = 8 esercizi
- Quota di ammortamento annuo = Euro 20.000,00 : 8 anni = Euro 2.500,00
- Al termine dell'esercizio 7 il valore contabile del bene = Euro 2.500,00
- Nell'esercizio 7, la società ritiene che la vita utile residua possa essere prolungata di 1 anno; quindi, la quota di ammortamento dell'anno 8 e dell'anno 9 diventa di Euro 1.250,00, ed il periodo di ammortamento complessivo si allunga di 10 esercizi.

Esempio

La società Beta S.p.A., possiede un'immobilizzazione materiale, della quale viene stimata una **riduzione della vita utile residua**:

- Costo storico = Euro 30.000,00

- Valore residuo stimato = Euro 0,00
- Valore ammortizzabile = Euro 30.000,00
- Vita utile stimata = 10 anni
- Ammortamento annuo a quote costanti = Euro 30.000,00 : 10 anni = Euro 3.000,00
- Al termine del quinto esercizio, il valore contabile del bene = Euro 15.000,00
- Viene stimata una riduzione della vita utile residua del bene, che passa da 5 a 2 anni;
- La quota di ammortamento dell'anno 6 e 7 diventa di Euro 7.500,00 (valore contabile Euro 15.000 : 2 anni = 7.500,00)
- Il periodo di ammortamento complessivo viene ridotto a 7 esercizi

Questi calcoli attengono al lato tecnico della gestione del cambiamento si stima, da cui scaturisce una modifica alla quota di ammortamento. Ora bisogna affrontare anche il tema della correttezza delle informazioni, di cui si occupa il principio contabile OIC 29, il quale avverte che da tale situazione si può alterare in modo significativo la comparabilità dei bilanci, e quindi occorre indicare in nota integrativa le ragioni del cambiamento e l'effetto che da questo si ha sul bilancio, e se possibile, tener conto anche dell'effetto fiscale.

Potere di disconoscimento dell'Amministrazione Finanziaria – Il potere di disconoscimento è stato attribuito all'Agenzia delle Entrate con la Finanziaria 2008. Il Legislatore probabilmente ha introdotto questa disposizione legislativa partendo dal seguente presupposto: l'utilizzo delle deduzioni extracontabili permetteva ai contribuenti di imputare a conto economico ammortamenti di una certo importo (importi ridotti) e poi di integrare il valore desiderato dell'ammortamento con l'imputazione nel quadro EC del residuo, fino a giungere ad un importo pari alla somma tra quota di ammortamento ordinario e anticipato. Dato che questa possibilità è stata eliminata, è abbastanza probabile attendersi che alcuni soggetti recuperino nel conto economico la quota già utilizzato in passato extra contabilmente. Ed è proprio questo il comportamento che potrebbe essere oggetto di disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nelle ipotesi in cui non sia accompagnato da giustificazioni economiche effettive. In tal caso, un'esauriva e puntuale informativa di bilancio non è sufficiente se il comportamento posto in essere non si basa su fatti concreti.

Il potere di disconoscimento non ha ad oggetto solamente il diverso modo di stanziare gli ammortamenti nel tempo, ma anche gli accantonamenti e le rettifiche di valore; esempi possono essere dati dagli accantonamenti ai fondi di trattamento di fine mandato degli amministratori, oppure le quote accantonate nel fondo svalutazione crediti.

La Finanziaria 2008 ha eliminato, inoltre, la possibilità di dedurre ammortamenti anticipati, oltre che accelerati, a partire dall'esercizio 2008. La disposizione legislativa in oggetto non prevede una decorrenza prestabilita e quindi riguarderà anche i processi in corso alla data del 31 Dicembre 2007.

A titolo esemplificativo, si suppone che un bene sia entrato in funzione nel 2006, e che nel medesimo periodo d'imposta la società abbia dedotto una quota di ammortamento anticipato. Anche nel 2007 vengono operati ammortamenti anticipati; nel 2008 tale operazione non è più consentita. La disposizione legislativa che elimina la possibilità di operare ammortamenti anticipati, deve essere intesa non come un inasprimento dell'imposizione fiscale, ma come una diversa distribuzione, dal punto di vista fiscale, degli ammortamenti nel tempo. Inoltre, si ricorda che l'aliquota Ires è scesa dal 33 per cento al 27,5 per cento.

Esempio

La società Kappa S.r.l., nel 2007, presenta un risultato di Euro 10.000,00 al lordo degli ammortamenti anticipati. Gli ammortamenti anticipati ammontano ad Euro 3.000,00. La medesima situazione si ripropone nel 2008.

Voci	Esercizio 2007	Esercizio 2008
Risultato al lordo degli ammortamenti anticipati	8.000,00	8.000,00
Ammortamenti anticipati	2.000,00	0,00
Reddito imponibile	6.000,00	8.000,00
Aliquota Ires	33 per cento	27,5 per cento
Ires	1.980,00	2.200,00

L'abrogazione degli ammortamenti anticipati può causare alcuni problemi, in quanto, in tali ipotesi, essi servivano per allineare le aliquote fiscali alle maggiori aliquote civilistiche utilizzare per stanziare gli ammortamenti in bilancio. Se si pone l'attenzione sui beni contraddistinti da elevati gradi di tecnologia, si può ben comprendere come l'aliquota prevista dalle disposizioni fiscali vigenti (esempio dell'aliquota di ammortamento fiscale del 20 per cento per i personal computer) possa essere considerata sottostimata in confronto a quella che appare corretta dal punto di vista civilistico, che tiene conto dell'effettiva vita utile di questi beni.

La disposizione legislativa che elimina gli ammortamenti anticipati e accelerati, riguarda i beni nuovi, acquistati ed entrati in funzione nel periodo 2008, e comunque diversi dai veicoli a deducibilità limitata di cui alla lett. b), c. 1, art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). Per tali beni non è necessario ridurre la quota di ammortamento alla metà, come richiesto, in via ordinaria, per i beni che entrano in funzione per la prima volta presso un'impresa (art 102, c. 2, Tuir).

Quindi si possono avere due ipotesi:

1. dal punto di vista civilistico può essere stanziata una quota di ammortamento piena (in altri termini, non si procede alla riduzione a metà della quota di ammortamento); l'impresa non deve operare alcuna riduzione dal punto di vista fiscale, poiché le due quote possono coincidere;

2. civilisticamente si ritiene di dover stanziare una quota ridotta, se confrontata a quella ordinaria fiscale; in questo caso il valore non stanziato a conto economico può essere recuperato direttamente nella dichiarazione dei redditi.

LEASING

La Finanziaria 2008 ha modificato anche la disciplina del leasing: i contratti di leasing devono avere una **durata minima** per permettere al sottoscrittore la deduzione fiscale dei canoni.

Tale disposizione è stata attuata mediante la completa sostituzione del settimo comma, dell'articolo 102 del Tuir.

Il Legislatore ha specificato la decorrenza specifica della norma in oggetto, la quale si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° Gennaio 2008. Quindi, per i contratti stipulati fino al 31 Dicembre 2007, dovrà essere applicata la precedente disciplina.

Con la nuova disciplina in materia, la deduzione dei canoni di leasing è concessa a condizione che la durata dei contratti di leasing non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, calcolato in funzione delle aliquote ordinarie e senza prendere in considerazione la riduzione alla metà necessaria nel periodo d'imposta in cui il bene è entrato in funzione.

La precedente disciplina prevedeva una durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento.

Esempio

La società Zeta S.r.l. stipula un contratto di leasing, avente ad oggetto un bene la cui aliquota ordinaria di ammortamento è pari al 10 per cento. Si pone a confronto quanto avveniva con la precedente disciplina e quanto accade a decorrere dal 1° Gennaio 2008:

Voci	Periodo 2007	Periodo 2008
Aliquota ordinaria di ammortamento	10 per cento	10 per cento
Periodo di ammortamento	120 mesi	120 mesi
Durata minima del contratto di leasing	$1/2$ di 120 = 60 mesi	$2/3$ di 120 mesi = 80 mesi

Per quanto concerne i veicoli indicati alla lettera b), del primo comma, dell'articolo 164 del Tuir, la parziale deducibilità dei canoni, è condizionata ad una durata del contratto di leasing pari almeno al periodo ordinario di ammortamento. In generale, il periodo è pari a 48 mesi, partendo dal presupposto che l'aliquota ordinaria di ammortamento è pari al 25 per cento.

Immobili – La regola in tale ambito prevede, oltre al criterio collegato all'aliquota di ammortamento, anche un minimo e un massimo di durata, rispettivamente pari a 11 e 18 anni. Perciò, a decorrere dal 2008, oltre a determinare la durata minima del contratto pari ai

2/3 del periodo ordinario di ammortamento, dovranno essere presi in considerazione anche la durata minima e la durata massima sopra menzionati.

La regola sopra menzionata con riguardo agli immobili, deve essere opportunamente calmierata nel momento in cui si va a gestire il limite superiore. La norma, infatti, afferma che, se dall'applicazione del criterio dei 2/3 emerge una durata superiore ai 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto è almeno pari a 18 anni.

Cessione di un bene riscattato da un leasing – in tale ipotesi, rileva il modo in cui viene calcolato il periodo di tre anni valido ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 86 del Tuir (tassazione rateizzata della plusvalenza). In passato, secondo l'Amministrazione Finanziaria, la decorrenza del triennio doveva essere calcolata a partire dalla data del riscatto. L'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione ministeriale numero d379/E del 17 dicembre 2007, ha stabilito che il triennio decorre dalla data della consegna del bene da parte della società di leasing. A tale conclusione è pervenuta anche tenendo conto della sempre più rilevante necessità di assimilare l'acquisizione di un bene in leasing all'alternativa dell'acquisizione in proprietà.

Gli interessi impliciti compresi nei canoni di leasing, sono rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in materia di determinazione della quota deducibile di interessi passivi di cui all'art. 96, Tuir.

La deduzione di tale tipo di interesse è da sempre negata ai fini Irap.

In ogni caso, ai fini di entrambe le imposte, le disposizioni normative stabiliscono che si debba fare riferimento all'importo degli interessi come indicato nel contratto (art. 102, c. 7, Tuir e art. 5, c. 3, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); quindi, non risulta più possibile adottare il criterio forfettario che era stato introdotto dal D.M. 24 aprile 1998.

La parte obbligatoria della Direttiva Comunitaria numero 2003/51/CE è stata recepita dal Legislatore Italiano con il Decreto Legislativo numero 32 del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 Marzo 2007.

Il documento tratta, in particolar modo, il contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio.

Per le imprese che chiudono l'esercizio al 31 Dicembre, le novità introdotte dal Decreto in oggetto diventano operative a partire dal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008.

Nella predisposizione della relazione sulla gestione, il decreto ha introdotto **tre** importanti novità:

- 1) un affinamento delle informazioni da fornire con riguardo alla situazione della società ed al suo andamento gestionale;
- 2) la relazione sulla gestione ora include anche informazioni in merito ai principali rischi e alle incertezze cui la società è esposta;
- 3) obbligo di esposizione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari.

Nel trattare il contenuto della relazione, è stato modificato l'articolo 2428 del Codice civile.

Il primo comma dell'articolo 2428 del Codice civile, disciplina la relazione sulla gestione nel seguente modo: *"Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società** e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze** cui la società è esposta".*

Prima della modifica apportata dal Decreto Legislativo 32/2007, l'articolo 2428 del Codice civile disponeva: *"Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti".*

L'articolo 2428 ante modifica stabiliva che la relazione accogliesse semplicemente una enunciazione dei fatti avvenuti nel corso della gestione aziendale. Con la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 32/2007, il Legislatore ha voluto affidare agli amministratori maggiori responsabilità nella predisposizione della relazione sulla gestione, la quale deve includere ora un'analisi precisa e dettagliata della realtà aziendale, anche in funzione delle esigenze di informazione degli stakeholders (i soggetti portatori di un interesse nei confronti della società: si pensi alle banche creditrici, agli azionisti, ai dipendenti, all'Erario...).

Quindi, la relazione sulla gestione ora può fornire tutti gli elementi necessari e sufficienti ad analizzare e interpretare le varie dinamiche aziendali.

Da una prima lettura dell'articolo 2428 del Codice civile, si può notare come il Legislatore abbia voluto porre in evidenza la necessità di includere un'analisi della situazione aziendale, la quale deve essere fedele, equilibrata ed esauriente.

Per situazione aziendale si deve intendere la posizione dell'impresa nell'ambiente in cui opera. L'analisi fedele, equilibrata ed esauriente del risultato della gestione, può essere ottenuta mediante l'esplicitazione delle aree di business che determinano il risultato economico; in altri termini, la relazione dovrà indicare quali sono state le attività gestionali fondamentali per il raggiungimento di tale risultato, includendo nel documento, a titolo esemplificativo, una riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale coerente con la struttura e la dinamica del business aziendale.

I rischi e le incertezze

Il Legislatore ha inoltre introdotto l'obbligo di includere nella relazione sulla gestione una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. In tal senso, l'obiettivo è quello di individuare le singole fattispecie di rischio che riguardano l'impresa nella gestione operativa.

Data la forte crisi economico-finanziaria che attualmente sta interessando l'economia mondiale, la gestione dei rischi viene posta al centro dell'attenzione nella predisposizione della relazione sulla gestione, anche al fine di rendere disponibili agli stakeholders informazioni circa i potenziali rischi incorsi dall'azienda e la capacità dell'impresa di farvi fronte in maniera tempestiva.

Nella compilazione della parte della relazione sulla gestione relativa ai rischi e alle incertezze, è utile fare riferimento al documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, intitolato "La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 32/07", del 14 Gennaio 2009. Il documento elenca i rischi in cui può incorrere l'impresa, i quali possono essere distinti tra rischi **interni** e rischi **esterni**.

I rischi interni possono derivare dalla strategia aziendale o dai modelli organizzativi e di governance.

I rischi esterni possono essere generati dalla competizione, dal contesto socio-economico e geo-politico nel quale opera l'impresa, dal contesto normativo e regolamentare, oppure anche dagli eventi naturali.

Gli indicatori finanziari e non finanziari

Secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2428 del Codice civile: "*L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, **gli indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, **quelli non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese **le informazioni attinenti all'ambiente e al personale**. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi*".

Le novità rilevanti riguardano l'indicazione, in modo esplicito, di **indicatori** di risultato **finanziari**; risulta non obbligatoria l'esplicitazione degli indicatori di risultato non finanziari, ivi incluse le informazioni relative all'ambiente e al personale.

Il redattore della relazione sulla gestione ha la facoltà di decidere come esporre l'andamento degli indicatori; a tal fine possono essere utilizzati tabelle o grafici.

Al fine di garantire un'analisi più dettagliata della continuità aziendale viene prevista l'esposizione degli indicatori con riferimento almeno anche all'anno precedente.

Risulta consigliabile la presentazione di un trend storico, mediante il quale vengano ricompresi almeno tre - cinque anni.

Non sussiste, né dal punto di vista giuridico, né a livello della dottrina, una tabella uniforme ed unica cui fare riferimento per individuare in modo corretto gli indicatori da esplicitare. L'esistenza della tabella non avrebbe comunque senso, dato che si tratta di informazioni il cui esito informativo varia in funzione delle caratteristiche aziendali, di business, del contesto economico specifico e generale in cui l'impresa opera.

Qui di seguito vengono proposti alcuni tipi di indicatori previsti nelle analisi di bilancio e di valutazione aziendale; il redattore della relazione sulla gestione dovrà scegliere e integrare quelli più consoni alla attività d'impresa svolta dall'azienda.

Gli indicatori finanziari sono gli indici che si possono ricavare mediante l'elaborazione dei dati contabili. Essi hanno il compito di fornire un'analisi dettagliata e completa, anche a livello di attività e geografico, della situazione aziendale e delle performance ottenute.

Nella relazione sulla gestione dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti:

- la descrizione dei criteri utilizzati per la rielaborazione dei dati contabili;
- il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione degli indicatori;
- l'esposizione dei valori degli indicatori nel periodo considerato;
- la spiegazione dei risultati degli indicatori.

Gli indicatori che verranno qui di seguito trattati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- indicatori di redditività
 - ROE;
 - ROS;
 - ROI;
 - Rotazione del capitale investito;
 - Rapporto di indebitamento;
 - Incidenza del Risultato Netto sul reddito operativo.

- indicatori di efficienza;
 - Incidenza del costo del lavoro sul fatturato;
 - Incidenza degli ammortamenti sul fatturato;
 - Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
 - Incidenza degli oneri finanziari su debiti totali;

- Tax rate (efficienza/riduzione dell'imposizione fiscale).
- indicatori di liquidità;
 - Indice di liquidità generale;
 - Quoziente di disponibilità;
 - Indice di liquidità primaria.
- indicatori di solidità patrimoniale:
 - Indice di autonomia finanziaria per indipendenza finanziaria;
 - Indice di autonomia per passività consolidate;
 - Indice di autonomia per passività correnti;
 - Indice di copertura delle immobilizzazioni.

Indicatori non finanziari

Il Legislatore non ha previsto una mappa puntuale degli indicatori di performance da proporre, che dovranno essere individuati dal redattore della relazione sulla gestione, in funzione alle specifiche caratteristiche e dimensioni dell'impresa, nonché in base al settore in cui essa opera. Gli indicatori non finanziari sono collegati all'efficienza produttiva, all'economicità e all'efficacia delle strategie aziendali.

Il Documento numero 1 "La relazione sulla gestione – Alcune considerazioni", predisposto dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ottobre 2008, ha individuato i seguenti quattro ambiti operativi:

- 1) Posizionamento sul mercato:
 - a. Quota di mercato;
 - b. Ranking (= classifica di posizionamento degli operatori);

Per la determinazione di questi indicatori, occorre far affidamento alle ricerche di settore eseguite dalle associazioni di categoria.

Il redattore della relazione dovrà illustrare la quota di mercato ed il posizionamento raggiunto in confronto agli esercizi precedenti.

- 2) Innovazione:
 - a. Tasso di novità di clienti e mercati;
 - b. Time to market;
 - c. Tasso di incidenza di nuovi prodotti;
 - d. Numero di brevetti;
 - e. Tasso di incidenza di prodotti di proprietà riservata.

La determinazione di tali indicatori necessita di dati di natura tecnico-contabile.

- 3) Customer satisfaction
 - a. Tempo medio di evasione degli ordini;
 - b. Puntualità nelle consegne;
 - c. Numero di reclami;
 - d. Tasso di difettosità dei prodotti;
 - e. Numero di interventi di riparazione (in garanzia);

- f. Numero di clienti fidelizzati sul totale;
- g. Incidenza della pubblicità sul fatturato;
- h. Assistenza alla clientela;
- i. Percentuale fatturato da canali diretti.

Tale tipologia di indicatori definiscono la qualità percepita ed il grado di soddisfazione del cliente nel momento in cui fruisce del prodotto o del servizio.

4) Efficienza fattori/processi produttivi:

- a. Produttività per dipendente;
- b. Costo del lavoro per dipendente;
- c. Produttività del lavoro;
- d. Tempo medio di ciclo o di attraversamento;
- e. Tempo medio di lavorazione;
- f. Tempo medio di set up;
- g. Percentuali di scarti;
- h. Capacità produttiva disponibile.

Gli indicatori di efficienza forniscono informazioni circa la capacità dell'azienda di produrre o di impiegare i propri processi produttivi dato un ammontare di risorse disponibili limitato.

Indicatori riguardanti l'ambiente ed il personale

Per il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008, per quanto attiene il contenuto della relazione sulla gestione, vengono richieste informazioni relative alle relazioni che l'impresa ha con l'ambiente che la circonda, per esempio:

- Emissione di gas nell'atmosfera;
- Adeguamento degli impianti alle disposizioni legislative per la sicurezza ambientale;
- Investimenti per lo smaltimento dei rifiuti

Esempi di informazioni relative al personale possono essere i seguenti:

- Composizione della forza lavoro;
- Turnover per forma contrattuale;
- Numero di ore di formazione per ruolo e tipologia di contratto;
- Salute e sicurezza per tipo di malattia.

LA SECONDA CESSIONE DELL'AUTOVETTURA DAL PUNTO DI VISTA DELL'IVA

La "seconda cessione" del veicolo costituisce una questione decisamente controversa e alquanto delicata.

Prima di affrontare il tema, vengono riproposte le regole Iva relative alla prima cessione dei veicoli. In tale ipotesi, possono presentarsi due situazioni:

- Se la vettura è stata acquistata senza diritto alla detrazione dell'Iva, la cessione deve avvenire in esenzione;
- Se, al momento dell'acquisto, l'Iva è stata detratta in maniera parziale, deve essere applicato l'ultimo comma dell'articolo 13 del Testo Iva, secondo il quale: "... per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti".

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva, riguardante la prima cessione di veicoli:

Data di acquisto	Trattamento Iva in sede di acquisto	Prima cessione
Fino al 31 Dicembre 2000	IVA NON DETRAIBILE AL 100 PER CENTO	Esente articolo 10, punto 27-quinquies
Dal 1° Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2005	IVA DETRAIBILE AL 10 PER CENTO	No istanza di rimborso 10 per cento corrispettivo: imponibile 90 per cento corrispettivo: escluso
	IVA DETRAIBILE AL 40 PER CENTO (10 per cento acquisto + 30 per cento istanza)	Si istanza di rimborso 40 per cento corrispettivo: imponibile 60 per cento corrispettivo: escluso
Dal 1° Gennaio 2006 al 13 Settembre 2006	Iva detraibile al 15 per cento	No istanza di rimborso 15 per cento corrispettivo: imponibile 85 per cento corrispettivo: escluso
	Iva detraibile al 40 per cento (15 per cento acquisto + 25 per cento istanza)	Si istanza di rimborso 40 per cento corrispettivo: imponibile 60 per cento corrispettivo: escluso
Dal 14 Settembre 2006 al 26 Giugno 2007	Iva detraibile secondo regola generale di inerenza	Applicazione del principio di simmetria
Dal 27 Giugno 2007	Iva detraibile al 40 per cento	40 per cento corrispettivo: imponibile 60 per cento corrispettivo: escluso

La seconda cessione

Secondo quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 30, della Legge numero 388 del 2000: *"Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo".*

Questa disposizione legislativa consente di applicare il regime del margine alla cessione del veicolo, regime secondo il quale non si applica l'Iva sul corrispettivo di cessione. Tale regime viene applicato:

- per le cessioni di quei beni usati, per i quali all'atto di acquisto non è stata operata la detrazione dell'Iva;
- per i beni che provengono da soggetti non titolari di partita Iva, vale a dire acquisto da privati.

Il sesto comma dell'articolo 30 deve essere letto come fattispecie ulteriore ed eccezionale rispetto a quelle menzionate; essa permette di applicare il regime del margine a cessioni di beni per i quali, nel momento dell'acquisto, è stata operata comunque una detrazione, seppure in misura minima. In tal caso, l'imposta addebitata in sede di acquisto dal primo proprietario, deve essere resa totalmente indetraibile da parte del secondo proprietario.

L'assoggettamento al regime del margine si pone l'obiettivo di evitare che vi sia una duplicazione dell'imposta per quei beni che sono già fuoriusciti dal processo produttivo e sono giunti alla fase finale del consumo.

Esempio di funzionamento del regime del margine

A ha acquistato una vettura per Euro 6.120.

Euro 6.000 + Iva Euro 100

L'Iva viene applicata al 10 per cento dell'imponibile.

A vende l'auto a B per un prezzo pari ad Euro 7.500 (senza esposizione dell'Iva in fattura), realizzando un margine di 1.380,00.

Da tale importo, A deve scorporare l'imposta (230) e versarla.

Nella fattura di vendita, A dovrà indicare la seguente dicitura "Operazione assoggettata al regime del margine di cui all'articolo 36 del Decreto Legge numero 41 del 1995 convertito con Legge numero 85 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni".

Nel caso in cui, invece, dalla vendita derivasse un margine negativo, in capo al venditore non sorge alcun debito d'imposta e quindi nessuna imposta deve essere calcolata.

Attualmente, può ancora essere applicata la disposizione che consente di applicare il regime del margine alla seconda cessione? Oppure deve essere applicato il principio di simmetria? L'Agenzia delle entrate, con la risposta numero 6.2 della Circolare numero 8 del 2009, ha affermato che le regole previste dall'ultimo comma dell'articolo 13 del Testo Iva si applicano: *"in relazione a **tutte le rivendite** poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta addebitata in fattura dal cedente"*.

Detrarre il 15 per cento sul 15 per cento (come previsto fino al 13 Settembre 2006) oppure il 40 per cento sul 15 per cento, risulta essere poco dissimile.

L'Agenzia delle Entrate ha assunto la seguente posizione in materia: nega in ogni caso l'applicazione del regime del margine nelle ipotesi in cui in sede di acquisto l'imposta era stata addebitata anche solo in parte.

Trattamento Iva in acquisto	Detrazione	Seconda cessione
Esente articolo 10, punto 27-quinquies		Regime del margine
Imponibile Iva 10 per cento o 15 per cento	Detrazione al 40 per cento	Imponibile al 40 per cento
Imponibile Iva 40 per cento	Detrazione al 40 per cento	Imponibile al 40 per cento.

Il principio di simmetria

Come deve essere applicato il principio di simmetria alle seconde cessioni? Il problema nasce dal fatto che l'ultimo comma dell'articolo 13 del Testo Iva (quello che tratta il principio di simmetria), prevede la seguente formulazione: in sede di cessione di un bene per il quale l'imposta è stata detratta in maniera parziale, l'Iva deve essere applicata al corrispettivo di vendita in ragione della "*percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni...*" e non in funzione della percentuale del corrispettivo proporzionale all'imposta detratta.

Esempio

A aveva acquistato una vettura per Euro 15.000,00 + Iva sul 40 per cento del corrispettivo pari ad Euro 1.200,00 (il 20 per cento di Euro 6.000,00).

A, acquistando la sopra menzionata vettura, aveva detratto Iva per Euro 480,00, pari al 40 per cento di Euro 1.200,00.

A rivende la vettura a B allo stesso importo: Euro 15.000,00 + Iva. Applicando l'Iva sul 40 per cento del corrispettivo, rivende l'auto per Euro 16.200,00 (Euro 15.000 + 20 per cento di Euro 6.000,00). In tal modo A ci rimetterà euro 720, pari all'Iva non detratta in sede di acquisto.

Il principio di simmetria stabilisce di applicare il medesimo trattamento alla cessione rispetto a quanto detratto in sede di acquisto in termini di stessa percentuale di detrazione: questo non tiene conto del fatto che una parte del corrispettivo di acquisto non era stato interessato da Iva.

LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE CONTABILE E RIFLESSI FISCALI DEI PEZZI DI RICAMBIO

Il modo con il quale devono essere rilevanti contabilmente i pezzi di ricambio, varia in funzione di una serie di variabili, quali:

- la rilevanza del costo unitario rispetto al cespite sui sono asserviti;
- la ricorrenza dell'uso;
- la velocità di rotazione;
- le modalità di impiego degli stessi.

A seconda di come verranno classificati, i ricambi assumeranno natura di immobilizzazioni materiali, oppure saranno compresi tra i beni di magazzino o tra i costi di manutenzione.

Secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione ministeriale 9/070/17976, i materiali di ricambio, che non rientrano tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e destinati alla manutenzione e riparazione di macchinari, impianti e attrezzi, non devono essere indicati nel registro riepilogativo di magazzino.

I pezzi di ricambio sono destinati ad essere incorporati fisicamente in altri beni, al fine di mantenerne o migliorarne l'efficienza; inoltre, sono caratterizzati da un'utilità che si riflette nel tempo.

Di solito, i pezzi di ricambio vengono imputati a conto economico nel momento in cui vengono acquistati, sotto la voce "manutenzioni".

Nel caso in cui i pezzi di ricambio presentassero le seguenti caratteristiche:

- rilevante costo unitario;
- uso non ricorrente;
- rappresentano dotazione degli impianti;

essi verranno classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati in base alla vita del cespite cui si riferiscono, oppure in base alla loro vita utile, in funzione di una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. Tali pezzi sono indispensabili per assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto.

Se i pezzi presentano un rilevante costo unitario e vengono usati spesso, devono essere inclusi nelle rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo, dovendosi applicare i principi contabili delle rimanenze di magazzino.

Non esistono disposizioni fiscali specifiche per i pezzi di ricambio, che possano chiarire quali siano le modalità di deduzione delle spese sopportate per l'acquisto dei pezzi di ricambio; a fronte di tale mancanza, si può ritenere ammissibile l'applicazione dei criteri civilistici. Tale impostazione appare coerente con la posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria, la quale, in passato in alcuni casi ha ritenuto che i ricambi facessero parte delle rimanenze di magazzino e in altre situazioni ha considerato detti ricambi quali beni ammortizzabili.

Secondo quanto stabilito dal punto 12 dell'articolo 2426 del Codice civile, i pezzi di ricambio possono essere iscritti nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, a condizione che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Esempio

La società T.R.T. S.r.l., acquista dei pezzi di ricambio; in sede di rilevazione contabile del fatto aziendale, la società decide di includere tali spese nell'ambito dei "materiali di consumo", tra i quali possono essere inclusi i pezzi di ricambio che non rappresentano la dotazione iniziale di un cespite.

I pezzi di ricambio andranno indicati nella voce B.6 del conto economico (Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); a fine anno, dovranno essere rilevate le rimanenze finali nella voce C.I.1 (materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Rilevazione dell'acquisto:

Conto	Dare	Avere
Materiale di consumo	20.000,00	
Fornitori		20.000,00

Rilevazione delle rimanenze finali (esercizio n):

Conto	Dare	Avere
Materiale di consumo	3.000,00	
Rimanenze finali di materiale di consumo		3.000,00

Giroconto rimanenze iniziali (esercizio n + 1):

Conto	Dare	Avere
Rimanenze iniziali di materiale di consumo	3.000,00	
Materiale di consumo		3.000,00

RASSEGNA STAMPA

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

DICHIARAZIONI 2009	Notizia del: 30 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
L'ombra del Fisco sui bilanci		
<p>La predisposizione dei bilanci 2008 deve tener conto delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008; in particolar modo, si evidenzia una sorta di "ritorno al bilancio d'esercizio", vale a dire quel percorso che porta al riavvicinamento dell'imponibile fiscale alle risultanze del bilancio d'esercizio. Pur tuttavia, sussiste il rischio che i bilanci siano soggetti ad un maggior "inquinamento", dato che la deduzioni fiscali dei costi valutativi è ora subordinata all'imputazione in conto economico.</p>		

FISCO E IMMOBILI	Notizia del: 31 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Estromissione senza vincolo di pagamento		
<p>Con la Risoluzione numero 82/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in data 30 Marzo 2009, l'estromissione del bene immobile dell'imprenditore individuale viene perfezionata anche se non è stata versata l'imposta sostitutiva, compresa la prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che se la norma non dice espressamente che l'operazione si perfeziona con il versamento della prima rata, anche per l'estromissione del bene immobile dell'imprenditore individuale è valido il principio che il mancato pagamento della sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'istituto.</p>		

DALLE ENTRATE	Notizia del: 1 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Con l'Iva sulle trasferte si perde anche l'Irap		
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 84/E del 31 Marzo 2009, ha affermato che l'Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio non può essere dedotta dalla base imponibile Irap. L'Agenzia delle Entrate non ritiene possibile inquadrare l'Iva fra le componenti negative di reddito nelle ipotesi in cui ciò scaturisca da valutazioni discrezionali del contribuente.</p>		

FISCO E CONTABILITA'	Notizia del: 2 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Firmato il decreto Ias-Ires		
<p>Nel corso della giornata di ieri, il ministro dell'Economia ha firmato il decreto per la derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio Ias. Si attendo ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto si perviene ad una sistemazione definitiva delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008, inerenti ai criteri di determinazione del reddito di impresa delle società che predispongono il bilancio d'esercizio con l'applicazione dei principi contabili internazionali.</p>		

SCADENZARIO

Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali

PERSONALE DOMESTICO	Versamento dei contributi
VENERDÌ 10 APRILE 2009	Versamento dei contributi riguardanti il personale domestico.

DIRIGENTI COMMERCIALI	Versamento dei contributi
VENERDÌ 10 APRILE 2009	Entro tale data devono essere versati i contributi previdenziali integrativi ai Fondi Negri e Besusso.

IRPEF	Addizionale Regionale e Comunale
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per versare le quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione.

IRPEF	Altre ritenute alla fonte
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Ultimo giorno utile per versare le ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

IRPEF	Ritenute Redditi di lavoro dipendente e assimilati
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.

CONDOMINI	Ritenute
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data devono essere versate le ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi.

IVA	Liquidazione mensile
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Liquidazione e versamento dell'Iva eventualmente a

	debito relativa al mese precedente.
--	-------------------------------------

I VA	Comunicazione Dati Dichiarazioni d'intento
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per trasmettere all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

INPS	Gestione Separata
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	I committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente.

INPS	Contributi mensili
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	I datori di lavoro versano all'Inps i contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

INPGI	Contributi
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

ENPALS	Contributi mensili
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per versare i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

INTRATTENIMENTI	Imposta
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data deve essere versata l'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.

LAVORO	Libro Unico
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data devono essere eseguite le registrazioni relative al mese precedente.

I VA COMUNITARIA	Elenchi Intrastat Mensili
LUNEDÌ 20 APRILE 2009	Entro tale data devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

ENPALS	Denuncia mensile
LUNEDÌ 27 APRILE 2009	Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.

ENPALS	Denuncia mensile
LUNEDÌ 27 APRILE 2009	Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.